

Allegato "A" al verbale dell'Assemblea Straordinaria del 1 aprile 2023
"FVG Beach Club Associazione Sportiva Dilettantistica"
Statuto Sociale

Titolo I

Costituzione e denominazione, sede, durata, affiliazione, Oggetto e scopo.

Articolo 1 - Costituzione e denominazione.

- 1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro I del Codice Civile e nel Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021, un'associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.), denominata:
"FVG Beach Club Associazione Sportiva Dilettantistica"
(in breve anche "FVG Beach Club a.s.d."), d'ora in poi anche ("Associazione"), attualmente senza personalità giuridica riservandosi di chiedere quest'ultima con successiva delibera dell'Assemblea ordinaria e, ciò ai sensi dell'articolo 14 del richiamato Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021.
- 1.2 Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'utilizzo della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche a mezzo dell'acronimo "A.S.D."

Articolo 2 - Sede.

- 2.1 L'associazione "FVG Beach Club Associazione Sportiva Dilettantistica" ha sede nel comune di **Remanzacco (Ud)**, in **Strada di Oselin** al civico n. 80.
- 2.2 L'eventuale modifica della sede legale, e/o il suo trasferimento, non comporterà la modifica del presente Statuto Sociale, ma farà sorgere, in capo al Presidente del Consiglio Direttivo in carica, l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 2.3 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, in Italia od all'estero, sempre a cura dell'organo di amministrazione/direttivo, unità locali, succursali, filiali operative e/o amministrative, o qualsiasi altro luogo destinato all'esercizio dell'attività sociale.
- 2.4 Ogni ulteriore dislocazione, oltre alla sede sociale, di qualsiasi natura essa sia, potrà definire un proprio autonomo regolamento, in armonia con lo Statuto Sociale, che sarà, comunque, soggetto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Durata.

- 3.1 La durata dell'associazione è indeterminata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Articolo 4 - Affiliazione.

- 4.1 L'associazione si affilierà, con delibera del Consiglio Direttivo, alle federazioni nazionali competenti e, di queste, ne perseguirà i fini statutari, le finalità promozionali e gli indirizzi generali sia tecnici che organizzativi.

Articolo 5 - Oggetto/Scopo.

- 5.1 L'associazione "FVG Beach Club Associazione Sportiva Dilettantistica" è indipendente, apolitica, aconfessionale e, oltre a non avere alcuno scopo di lucro, non è legata ad alcun gruppo o movimento religioso, politico, filosofico, et cetera...
- 5.2 Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto e/o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e/o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa dovranno essere reinvestiti nell'attività sociale stessa e/o in attività sportive.
- 5.3 Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi, sociali e



solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e promuovendo tutte le attività necessarie alla diffusione della pratica sportiva, quale veicolo di promozione sociale e culturale.

5.4 L'Associazione persegue i propri obiettivi ispirandosi a principi democratici di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, garantendo l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e il libero accesso all'elettività delle cariche associative.

5.5 L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo - dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), del medesimo D. Lgs. 36/2021.

Nello specifico, Essa, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del beach volley e della pallavolo e, più in generale, di tutte le discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

Il tutto attraverso:

- l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, etcc ... secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
- la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione alle gare ed alle manifestazioni sportive in genere, sia nazionali che internazionali, e, ciò, sulla base dei regolamenti specifici di volta in volta vigenti;
- la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo sia dei propri soci/atleti che del proprio staff tecnico.

5.6 Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi di salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale degli sport del beach volley e della pallavolo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci e ciò, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa e/o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica delle stesse discipline.

5.7 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

5.8 Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, più in generale, di tutte quelle attività da far svolgere agli associati e/o ai tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento; anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- attività ludico - ricreative, anche di gruppo, dei propri soci, anche attraverso l'organizzazione, presso le strutture sociali e/o altrove, di eventi di qualsivoglia natura e/o caratteristica, concorrendo, così, come detto, alla formazione psico - fisica, sociale e culturale degli associati stessi;
- promuovere attività didattiche funzionali all'attività sportiva svolta;



- organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento e corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, posti di ristoro, bar, ritrovi sociali, etcc...;
- esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 dei soci dell'associazione;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde o attrezzate;
- collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Tali finalità potranno, inoltre, essere perseguite anche attraverso la costituzione, la promozione e la partecipazione ad associazioni aventi finalità analoghe e/o complementari.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o di collaboratori occasionali o a progetto.

- 5.9 L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
- 5.10 L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità statutarie, potrà partecipare ad attività e progetti con finalità simili, affini o complementari alle proprie e per i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Il tutto potrà svolgersi in completa autonomia e/o in partenariato con altri enti di promozione sociale e/o con realtà e/o istituzioni pubbliche, ivi compresi gli enti scolastici, e/o con aziende private, anche per quelle attività finanziate con Bandi ed Avvisi Pubblici a carattere nazionale e/o internazionale. In ragione di ciò, ma non solo, l'Associazione stessa, potrà avvalersi di contributi e/o finanziamenti, anche assistiti da agevolazioni, da parte di enti pubblici e/o privati.
- 5.11 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle FSN e/o degli Eps e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni e dalla Federazione Italiana Beach Volley Club (A.I.B.V.C.), dalla Federazione Italiana Pallavolo (F.I.P.A.V.) e/o delle Federazioni e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata così come, sempre l'associazione, si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione sportiva. Costituiscono, pertanto, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali relativi all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
- 5.12 L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio del doping e della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 39/2021.



Titolo II Della vita associativa

Articolo 6 - Domanda di ammissione

- 6.1 L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.
- 6.2 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e/o giuridiche che ne facciano richiesta e che, oltre ad essere dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, accettino incondizionatamente il presente Statuto nonché si uniformino alle prescrizioni degli eventuali regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
- 6.3 Ai fini sportivi, per "*irreprensibile condotta*" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle Federazioni di appartenenza e, comunque, di qualsivoglia istituzione ed/od autorità sportiva.
- 6.4 Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
- 6.5 Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
- 6.6 La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
- 6.7 In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
- 6.8 La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Lo stesso elenco/libro dovrà essere sempre reperibile presso la sede sociale affinché tutti possano, previa esplicita richiesta, prenderne visione.
- 6.9 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 6.10 Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, neanche "*mortis causa*", non sono rivalutabili né restituibili agli associati.
- 6.11 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 6.12 L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
- 6.13 Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 7 - Soci.

- 7.1 I Soci, a cui, come previsto nel precedente articolo 6, viene garantita l'ammissione senza alcun vincolo temporaneo e senza differenziazioni e/o agevolazioni tariffarie, e a cui è garantita uniformità di



rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali, potranno, se del caso, essere distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci onorari. Trattasi di coloro che abbiano particolari benemeritenze sportive, sociali e/o civiche ed in particolare di coloro che hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b) Soci benemeriti. Trattasi di coloro che, con munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo;
 - c) Soci ordinari. Trattasi di coloro che annualmente versano la normale quota fissata dal Consiglio Direttivo;
 - d) Soci junior. Trattasi di coloro che, all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'iscrizione dei soci junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà.
- 7.2 La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta, come detto, nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno, infatti, eguali diritti e il loro rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
- 7.3 L'elenco dei soci dovrà essere sempre reperibile e consultabile presso la sede sociale, affinché tutti possano, su richiesta, prenderne visione.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

- 8.1 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Essi hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in Assemblea. I soci tutti che appartengono all'Associazione, e che alla stessa versano l'importo relativo alle quote sociali, hanno automaticamente diritto - senza ulteriori formalità - di fruire dei servizi e delle prestazioni rese ai medesimi dall'Associazione e di utilizzare tutte le attrezzature e gli impianti disponibili. Ad ogni socio potrà venir rilasciato un documento (anche in formato tessera) che lo legittima dei suoi diritti statuari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dall'Associazione.
- 8.2 In particolare, i soci, in regola con la loro qualifica, hanno il diritto:
- a) di partecipare alle attività associative;
 - b) di frequentare i locali sociali e di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
 - c) di prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti, sotto i colori sociali;
 - d) di partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
 - e) di intervenire e discutere in occasione delle Assemblee e, sempre in quella sede, di esprimere il proprio voto in ordine agli argomenti all'ordine del giorno, nonché per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - f) di presentare proposte e/o reclami al Consiglio Direttivo;
 - f) di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - g) di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
- 8.3 Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 6.11.



- 8.4 Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorene alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 8.5 I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
- 8.6 Tutti i soci hanno il dovere, pena l'espulsione:
- di difendere il buon nome dell'Associazione;
 - di mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa;
 - di versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - di astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
 - di osservare lo Statuto Sociale, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate e stabilite di anno in anno. In assenza di diversa e/o nuova deliberazione si riterrà, comunque, valida la precedente. Tutte le cariche sociali attribuiscono, comunque, il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 9 - Decadenza dei soci

- 9.1 La qualifica di socio si perde per morte, recesso o per esclusione/radiazione.
- 9.2 L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
- 9.3 Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
- 9.4 Inoltre, nel caso di gravi violazioni:
- dello Statuto Sociale;
 - dell'eventuale Codice Etico e/o degli eventuali regolamenti e/o disposizioni emanate, nell'ambito dei suoi poteri, dal Consiglio Direttivo;
 - delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione;
 - o, più in generale, danneggi, con il suo comportamento, il buon nome dell'Associazione;
- il Socio, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo:
- potrà essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a mesi 6 (sei), fermi restando tutti gli obblighi sociali;
 - potrà, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei presenti, essere escluso/radiato.
- La comunicazione della deliberazione di esclusione andrà comunicata al Socio in indirizzo entro il termine di giorni 20 (venti) dalla sua adozione. Lo stesso, potrà, avverso la stessa, in forma scritta ed entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione, proporre ricorso motivato all'Assemblea che delibererà, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione. Il provvedimento di esclusione, se impugnato, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
- 9.5 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'associazione.
- 9.6 L'Associato escluso e/o radiato non può più essere riammesso.



Titolo III
Degli organi associativi

Articolo 10 - Organi sociali

- 10.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
- 10.2 Sono organi dell'associazione:
- a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il vice - presidente, qualora nominato;
 - d) il consiglio direttivo;
 - e) il segretario, qualora nominato;
 - f) il tesoriere, qualora nominato;
 - g) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 11 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

- 11.1 L'assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa rappresenta la riunione in forma collegiale degli associati tutti. Ad essa sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria al conseguimento delle finalità associative.
- 11.2 L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
- 11.3 L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice - presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.
- 11.4 La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
- a) almeno un quinto degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongano l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- 11.5 L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo purché idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 11.6 Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto.
- 11.7 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione nella bacheca sociale e, se on - line, sul sito istituzionale dell'Associazione, di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì, se possibile, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
- 11.8 L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
- 11.9 L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 11.10 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice - presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 11.11 Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 11.12 L'associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- 11.13 L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.



- 11.14 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- 11.15 Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
- 11.16 L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 11.17 L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
- 11.18 Le votazioni dell'Assemblea avverranno, ad insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale e/o per voto segreto.
- 11.19 Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- 11.20 Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - Partecipazione all'assemblea

- 12.1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
- 12.2 Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un massimo di tre altri associati.
- 12.3 Il diritto di voto dei soci minorenni dovrà essere esercitato per mezzo di un adulto esercente la responsabilità genitoriale.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria

- 13.1 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico - finanziario consuntivo) e per l'esame del bilancio preventivo.
- 13.2 Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
- 13.3 In particolare, l'assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio consuntivo (o rendiconto economico - finanziario consuntivo) dell'esercizio ed il bilancio preventivo (o rendiconto economico - finanziario preventivo) dell'esercizio successivo;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle sportive che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge.



Articolo 14 - Assemblea straordinaria

14.1 L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 29, Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 15 - Validità assembleari

- 15.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
- 15.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 15.3 Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 15.4 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, Cod. Civ..
- 15.5 Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti i soci e vi partecipino tutti i componenti l'organo amministrativo; in tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno e dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 16 - Audio/video assemblee

- 16.1 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
- 16.2 In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
- 16.3 È in ogni caso necessario che:
 - comunque, debbano essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della società - nei quali gli intervenienti possono affluire.



In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- 16.4 In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 17 - Il consiglio direttivo

- 17.1 Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e, lo stesso, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ne cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
- 17.2 Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea ed è composto da un numero variabile di componenti, di volta in volta determinato dall'assemblea stessa, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove).
- 17.3 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche e/o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI o di altri organismi sportivi, nazionali e/o internazionali, riconosciuti.
- 17.4 Il consiglio direttivo, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, potrà eleggere, nel proprio ambito:
- il Presidente;
 - il Vice - Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
- queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
- 17.5 I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
- 17.6 La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
- 17.7 Il Consiglio si riunisce, successivamente alla nomina, senza formalità particolari, almeno una volta all'anno, oppure su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.
- 17.8 È fatto divieto ai componenti il Consiglio Direttivo e/o agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni.
- 17.9 Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 17.10 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
- 17.11 Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo e deliberare in via d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso, nella prima riunione successiva, nella quale, fra l'altro, si dovranno verificare gli estremi per la deliberazione d'urgenza.
- 17.12 Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 16, Statuto.
- 17.13 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.



- 17.14 Qualora il numero dei componenti eletti nel Consiglio Direttivo fosse in numero pari, ed in caso di impossibilità, in occasione di una votazione, di determinare una maggioranza, al voto del Presidente verrà riconosciuta valenza doppia.
- 17.15 Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
- 17.16 Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- 17.17 Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
- 17.18 Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- 17.19 Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Lo stesso Consiglio potrà avvalersi della collaborazione e della competenza di una Commissione Tecnica eventualmente nominata dallo stesso.

Articolo 18 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

- 18.1 Il consiglio direttivo decade:
- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti.
- 18.2 In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere, entro 60 giorni, alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo gli affari urgenti e l'ordinaria amministrazione.
- 18.3 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In difetto e/o per soprappiù diniego del candidato, il Consiglio stesso potrà, se lo riterrà opportuno:
- proseguire la propria attività carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile;
 - provvedere alla sostituzione del Consigliere Dimissionario tramite cooptazione anche di terzi soci.
- In entrambi questi ultimi casi, i nominati, resteranno in carica fino alla naturale scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Articolo 19 - Compiti del consiglio direttivo

- 19.1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.
Ad esso competono in particolare:
- le attribuzioni relative al conseguimento dei fini statutari ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
 - le attribuzioni relative al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione;
 - le facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni in ordine alle eventuali attività sportive degli atleti.
- Al Consiglio Direttivo spetta, inoltre:



- a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno sportivo precedente e di quello preventivo per l'annualità successiva;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché indire le convocare le eventuali assemblee straordinarie, il tutto, nel rispetto del presente Statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative annuali con la precisazione che, in assenza di diversa e/o nuova deliberazione in materia sarà, comunque, ritenuta valida la precedente;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione nonché procedere all'incasso di crediti ed al pagamento di debiti;
- e) deliberare e/o autorizzare i rimborsi spese e le indennità degli associati;
- f) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione nonché procedere all'incasso di crediti ed al pagamento di debiti;
- g) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- h) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- i) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- l) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o l'emanazione e/o modifica dei regolamenti sociali;
- m) l'istituzione di commissioni e/o la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- n) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- o) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- p) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- q) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione e/o radiazione;
- r) compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi necessari al funzionamento dell'Associazione;
- s) promuovere, nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali manifestazioni sportivo - ricreative ed iniziative di carattere socio - culturale e/o tecnico sportive;
- t) promuovere e garantire la formazione e la qualificazione tecnico - professionale degli associati e dei tecnici;
- u) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

19.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti al massimo riserbo, e devono astenersi dal divulgare qualsiasi notizia e/o fatto che possa arrecare danno all'Associazione stessa.

19.3 I componenti del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione, potranno assumere, volendo, obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti, qualora l'esistenza di interessi dell'Associazione in tale operazione sia riconosciuta da un voto del Consiglio Direttivo riunito in seduta ordinaria.

Articolo 20 - Il presidente

20.1 Il presidente è eletto dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.

20.2 Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.



- 20.3 Egli presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
- 20.4 Ha, a tutti gli effetti di Legge, la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 20.5 Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
- 20.6 In caso di sua assenza e/o temporaneo impedimento le sue funzioni e le sue attribuzioni, potranno essere esercitate dal Vice - Presidente, se eletto.

Articolo 21 - Il vicepresidente

- 21.1 Il vicepresidente potrà venir eletto, nel proprio ambito, dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 22 - Il segretario e il tesoriere

- 22.1 Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- 22.2 Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
- 22.3 Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere, se nominato, o dal vicepresidente.
- 22.4 Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
In assenza del segretario i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verranno redatti dal Consigliere più anziano.
- 22.5 Al tesoriere, sempre se nominato, oltre che al Presidente, spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
- 22.6 Il tesoriere, se nominato, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili (se non demandate a soggetto esterno), provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- 22.7 Al tesoriere, sempre se nominato, spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa e banca, di cui potrà, eventualmente ed a seguito di specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, disporre anche in maniera disgiunta con obbligo di rendicontazione tempestiva allo stesso, l'incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti nonché l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 23 - Organo di revisione

- 23.1 L'organo di revisione può essere eletto dall'assemblea. Esso può essere sia monocratico sia collegiale e resta in carica 3 anni.
- 23.2 Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.



- 23.3 Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
- 23.4 Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
- 23.5 Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
- 23.6 Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

Titolo IV Patrimonio e scritture contabili

Articolo 24 - Il rendiconto economico

- 24.1 La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
- 24.2 Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
- 24.3 Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione; esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il fascicolo con il rendiconto consuntivo e preventivo dovrà essere depositato presso la sede sociale, con tutti gli allegati, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea affinché tutti i soci ne possano prendere preventiva visione.

Articolo 25 - Anno sociale

- 25.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 26 - Il patrimonio, i mezzi economici e il divieto di distribuzione degli utili

- 26.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote sociali destinate a patrimonio;
 - dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - contributi, erogazioni, elargizioni, lasciti e/o donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati;
 - dai trofei aggiudicati definitivamente in occasione di gare;
 - dal materiale necessario allo svolgimento dell'attività sociale;
 - dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni.
- 26.2 I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:
- dalle quote associative annuali;
 - dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
 - contributi di enti e/o amministrazioni pubbliche;
 - elargizioni e/o donazioni di enti commerciali e non, pubblici e privati;
 - dai proventi di natura commerciale (anche quali ricavi pubblicitari e/o da sponsorizzazione);
 - da qualsivoglia altra entrata che contribuisca ad incrementare i fondi sociali.



- 26.3 L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
- 26.4 È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- 26.5 Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

Titolo V Dei lavoratori e volontari

Articolo 27 - Lavoratori e volontari

- 27.1 I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- 27.2 Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 27.3 Per tali prestazioni sportive (volontari) possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- 27.4 Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 27.5 È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo VI Disposizioni finali

Articolo 28 - Le sezioni

- 28.1 L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
- 28.2 L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 29 - Scioglimento

- 29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 15.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
- 29.2 Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 29.3 L'Assemblea deciderà la liquidazione dell'Associazione nominando un liquidatore o, se del caso. Una commissione di liquidatori composta da tre membri da scegliersi, se possibile:
- due tra i componenti l'ultimo Consiglio Direttivo;
 - uno tra gli altri soci.
- 29.3 Il patrimonio che residuerà dalla procedura di liquidazione dovrà essere, in ogni caso, devoluto, ai sensi della lettera h) dell'articolo 7.1 del Decreto Legislativo 36/2021, ad altra associazione con finalità



analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito, eventualmente, il parere dell'organo di controllo nominato ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto Sociale, e/o salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 30. Controversie.

- 30.1 I soci s'impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie con l'Associazione.
- 30.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione saranno sottoposte ad un giudizio di un Collegio Arbitrale, che sarà composto da tre arbitri: il primo nominato dal socio; il secondo nominato tra gli associati; ed il terzo nominato dai primi, di comune accordo, tra i restanti associati.
- Avverso la decisione del Collegio Arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile della Assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

Articolo 31. Rapporti tra l'Associazione ed i Soci e tra l'Associazione e gli Atleti tesserati.

- 31.1 I rapporti tra l'Associazione ed i soci sono regolati dalle norme contenute nel presente Statuto Sociale ed in quelle contenute in un eventuale regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo in carica.
- 31.2 I rapporti tra l'Associazione ed i vari atleti tesserati sono regolati, oltre che dalle norme emanate dalla Federazione competente, anche da quanto stabilito dallo stesso regolamento interno di cui sopra.

Articolo 32. Difformità dello Statuto Sociale.

- 32.1 Il presente Statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni nazionali a cui, obbligatoriamente e/o volontariamente, si assocerà. Il tutto in quanto contenenti disposizioni specificatamente inerenti all'organizzazione delle associazioni affiliate, ovvero alla gestione delle stesse. In caso di riscontrata difformità, le disposizioni confliggenti con le norme e le direttive del C.O.N.I., degli Statuti e dei regolamenti dell'Organismo Sportivo di appartenenza, come sopra individuati, si avranno per non apposte.

Articolo 33 - Norma di rinvio

- 33.1 le norme del presente Statuto Sociale s'intendono integrate dai regolamenti, qualora predisposti dal Consiglio Direttivo.
- 33.2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore nonché le norme e/o disposizioni delle rispettive Federazioni e/o enti competenti.

